

Confinamento a casa e smart working negato

Ci risparmiino la loro ipocrisia per i colleghi costretti a rimanere casa. Si è detto che erano in "smartworking" o "lavoro agile" in italiano...

In realtà è stato ed è semplicemente lavoro a casa: senza orari, senza contatti con gli altri colleghi, in molti casi con l'incertezza di una sede di lavoro chiusa fino a nuovo ordine, occasione per alcune aziende per accelerare nei loro processi di ristrutturazione e riordino dei "loro bilanci", con chiusure di agenzie o cessione di interi stabili.

Nel settore finanziario, e nelle banche in particolare, **quasi tutta l'attività lavorativa delle direzioni centrali si è spostata nelle case dei lavoratori e delle lavoratrici con tutte le spese elettriche e di connessione a loro carico e senza nemmeno il riconoscimento del buono pasto.**

Nella rete commerciale sono invece state forti le **resistenze** delle parti datoriali a considerare il lavoro da casa come una soluzione per mettere in sicurezza lavoratrici e lavoratori, tutelando anche chi doveva gestire i propri figli con le scuole e gli asili chiusi. **La loro priorità era ed è, piuttosto, tenere aperte le filiali bancarie per garantire il contatto con il pubblico, spesso senza adeguati strumenti di protezione, ottenuti poi in buona parte solo con l'ostinata azione delle OO.SS e degli RLS.**

Soltanto con gradualità, e grazie a diversi interventi sindacali, si è riusciti quindi a ridurre la presenza delle persone nella rete commerciale, predisponendo turnazioni tra colleghi e accessi contingentati su appuntamento per la clientela. Ma le contraddizioni rimangono, in quanto l'attuale smart working viene disposto unilateralmente dall'azienda con il serio rischio di discriminazioni e vere e proprie

ingiustizie verso i soggetti più deboli e fragili.

Nella rete commerciale il lavoro da casa è stato, quindi, autorizzato e organizzato di volta in volta con molte difficoltà e – nonostante l'esperienza vissuta – in molti casi resta ancora sconosciuto. E questo nonostante il Decreto Rilancio ne preveda l'attuazione in casi particolari di difficoltà familiari o personali. Ci chiediamo quindi quanto queste difficoltà siano espressione di ostacoli oggettivi e quanto continuo invece le "resistenze culturali", o meglio, gli **interessi commerciali** che, secondo alcuni benpensanti, dovrebbero sempre prevalere su tutto e tutti.

Fonte: "La voce dei Lavoratori e delle Lavoratrici del Gruppo CREVAL – n.7"

Superbonus 110%: la guida dell' Agenzia delle Entrate

Superbonus al 110%: la guida dell' Agenzia delle Entrate spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c'è da sapere sull'agevolazione introdotta dal DL Rilancio.

L'incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli

interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.

La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest'ultimo di cederlo ulteriormente.

A questo link, invece, trovate le schede di riepilogo prodotte dall'ALI (Associazione Autonomie Locali Italiane).

Quali immobili ne hanno diritto?

Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente **sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).

Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Interventi ammessi

Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette "trainanti", si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente ("trainati") ad almeno un intervento trainante.

Rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di

impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

I beneficiari

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus:

- le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari)
- i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP)
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d'impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

Detrazione, cessione e sconto

Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche:

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate)

- e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- infine prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.

Superbonus 110%: la guida dell'Agenzia delle Entrate

A questo link potete consultare il testo completo della Guida.

Fonte: www.lentepubblica.it

Il Bonus Baby Sitting raddoppia

Potrà essere erogato anche direttamente al genitore per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia.

Il Bonus Baby Sitting raddoppia: la misura è contenuta nel DL Rilancio in favore delle famiglie per l'accudimento dei figli.

Lo prevede l'articolo 72 del DL "Rilancio" (DL 34/2020) nell'ambito del pacchetto di misure a sostegno del welfare per le famiglie. Come anticipato, il bonus a differenza di quanto in precedenza previsto potrà essere erogato anche direttamente

al genitore per l'iscrizione del minore ai centri estivi.

Secondo quanto previsto in origine dal DL "Cura Italia" (DL 18/2020) il bonus spettava nellamisura di **600 euro**:

- a tutti i **lavoratori dipendenti del settore privato**;
- ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (sia titolari di partiva iva che collaboratori);
- ai **lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi** (es. commercianti, artigiani e coltivatori diretti) in alternativa alla fruizione del congedo COVID-19
- nonché ai **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS** (cioè ad esempio avvocati, ingegneri, architetti eccetera) subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.

Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, la misura **era maggiorata a 1.000 euro** (la presenza nel nucleo di più figli minori non determina l'aumento dell'importo concedibile).

Il Bonus Baby Sitting raddoppia: quanto vale adesso?

L'articolo 72 del decreto legge 34/2020 raddoppia l'importo erogabile da **600 a 1.200 euro** (e da **1.000 a 2.000 euro** la cifra più alta) ferme restando le categorie beneficiarie.

Resta inteso che il bonus potrà essere riconosciuto esclusivamente ai genitori **di figli che alla data del 5 marzo 2020 abbiano un'età inferiore a 12 anni**.

Si prescinde dall'età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni

ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali.

La seconda novità riguarda il termine di fruizione del bonus. Che originariamente coincideva con il periodo di sospensione dei servizi scolastici (quindi entro la prima settimana di giugno 2020). Con il DL Rilancio la cifra potrà essere spesa per pagare servizi di baby sitting erogati sino al **31 luglio 2020**.

Viene introdotta, infine, anche la facoltà di ricevere il bonus non tramite il libretto della famiglia. Ma **direttamente al richiedente**: questo si applica per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia.

fonte: www.lentepubblica.it

Decreto rilancio: ecco le misure per i lavoratori

A conti fatti, secondo il presidente del Consiglio, i soldi stanziati per i **lavoratori** ammontano a **25,6 miliardi di euro**, circa il **40%** dei 55 smossi per il **decreto Rilancio**. “Milioni di lavoratori hanno beneficiato e stanno beneficiando della cassa integrazione” ma sappiamo che “ce ne sono tanti che non l'hanno ottenuta perché i **meccanismi** di quella regionale, quella in **deroga**, sono molto farraginosi e siamo intervenuti per riformarlo” e “adesso con il nuovo meccanismo già al momento della prenotazione direttamente all'Inps” sarà possibile “erogare una parte della Cig”, ha assicurato il ministro dell'Economia, **Roberto Gualteri**. Per quanto riguarda il bonus di 600 euro per gli autonomi, la **nuova tranche**, ha

aggiunto, “arriverà **immediatamente** appena il decreto sarà in **Gazzetta Ufficiale**, senza bisogno di fare domanda. Tutti coloro che l’hanno già avuta avranno un **secondo bonifico**”. Queste le principali misure approvate in **Consiglio dei ministri**. In alcuni casi si tratta di misure introdotte e in altri di nuove indennità.

I 600 euro

Ai **liberi professionisti** e ai **collaboratori coordinati continuativi**(co.co.co), già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene **automaticamente erogata** un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Stessa misura anche per i lavoratori autonomi iscritti alle **gestioni specialidell’Assicurazione generale obbligatoria**, per i **lavoratori stagionali del turismo** e degli stabilimenti termali, per i **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. La misura vale anche per i lavoratori nel **mondo dello sport**, del **settore agricolo** (500 euro), ai lavoratori iscritti al **Fondo lavoratori dello spettacolo**.

I 1000 euro per chi ha perdite ingenti

Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata **Inps**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il **33% del reddito** del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di **maggio 2020** pari a 1000 euro. Stessa misura per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti.

Le norme per le fasce deboli

Si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle **attività produttive** e commerciali, prevedendo la **sorveglianza sanitaria** eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a **rischio di contagio**, in ragione dell’età o della

condizione di rischio derivante da **immunodepressione**, anche da patologia Covid-19, o da esiti di **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di **terapie salvavita** o comunque da **comorbilità** che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Il reddito di emergenza

Per il mese di maggio si introduce il "**reddito di emergenza**", destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'Inps in **due quote** ciascuna pari all'ammontare di **400 euro**. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di **giugno 2020**.

500 euro ai lavoratori domestici

Si riconosce un'indennità, pari a **500 euro mensili**, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei **lavoratori domestici** che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più **contratti di lavoro** per una durata complessiva superiore a **10 ore settimanali**, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità **non è cumulabile** con altre riconosciute per Covid-19 e non spetta ai percettori del **reddito di emergenza** o ai percettori del **reddito di cittadinanza** a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'**assegno ordinario di invalidità** e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

I congedi

C'è l'innalzamento a **30 giorni** dei **congedi** di cui possono fruire i **genitori lavoratori** dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai **12 anni** (per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50 per cento** della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al **31 luglio 2020**. Tali periodi sono coperti da **contribuzione figurativa**.

Chi ha il reddito e cassintegrati nei campi

Al fine di promuovere il **lavoro agricolo**, si stabilisce la possibilità per i percettori di **ammortizzatori sociali**, limitatamente al periodo di **sospensione a zero ore** della prestazione lavorativa, di **Naspi** e **Dis-Coll** nonché di **reddito di cittadinanza**, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo **contratti a termine** non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di **2000 euro** per l'anno 2020.

L'emersione del lavoro nero

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della **salute** individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l'emersione di **rapporti di lavoro irregolari**, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con **cittadini stranieri** presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di **lavoro irregolare**, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con **permesso di soggiorno** scaduto dal **31 ottobre 2019**, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un **permesso di soggiorno temporaneo**, valido solo nel territorio nazionale, della durata di **6 mesi** dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un **contratto di lavoro subordinato** o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'**agricoltura**, allevamento e **zootecnia**, pesca e **acquacoltura** e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, **lavoro domestico di sostegno** al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per **motivi di lavoro**. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei

procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla **prostituzione** o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di **riduzione in schiavitù** o per **caporalato**.

La cassa integrazione

Il dl Rilancio ha previsto anche l'innalzamento a **18 settimane** della durata massima del trattamento ordinario di **integrazione salariale** per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga. Lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un **ulteriore finanziamento** delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di **quattro settimane** fruibili dal **1° settembre al 31 ottobre 2020**.

La semplificazione della cassa

Vengono previste anche misure di **semplificazione** in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il **pagamento diretto** della prestazione da parte dell'Inps.

Niente licenziamenti per altri 5 mesi

Si estende a **cinque mesi** il termine previsto dal **decreto-legge "cura Italia"** entro il quale sono vietati i **licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Bonus baby-sitter

Deciso anche l'aumento del limite massimo complessivo per

l'acquisto di servizi di **baby sitting** (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai **servizi socio-educativi territoriali**, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a **2.000 euro**.

Lo smartworking

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i **genitori lavoratori dipendenti** del settore privato che hanno almeno un **figlio minore di 14 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di **lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali. Per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

La legge 104, più permessi

Nei mesi di **maggio e giugno 2020** sono aumentati di **12 giornate** i permessi retribuiti usufruibili per chi dispone della **legge 104** per l'assistenza di un familiare.

Fonte: www.ilfattoquotidiano